

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'assegno di divorzio va calcolato in base ad un criterio cd. composito

L'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Tribunale di Bari, sentenza del 17.10.2019. n. 3845

...omissis...

Nel caso di specie, la domanda tesa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere disposta quando

ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra lo *omissis* e la *omissis* sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente è risultato vano ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.

Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia del decreto con cui è stata omologata la loro separazione, non reclamato, e del decorso del termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.

Pertanto va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alberobello, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2. della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.

Passando alle pronunce accessorie, deve premettersi che destituita di fondamento appare la reiterata richiesta attorea di ammissione delle proprie prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) in quanto, così come già statuito nell'ordinanza depositata il 17.04.2015 dal G.I., le circostanze di prova capitolate negli scritti difensivi di parte attrice sono generiche, valutative, influenti ed eventualmente da provarsi per iscritto, il che esclude che le stesse potessero essere ammesse.

A conferma dell'ordinanza presidenziale del 17.04.2014, i minori vanno affidati ad entrambi i coniugi in affidamento condiviso.

La novella che ha introdotto nell'art. 155 c.c. l'istituto de quo ha inteso prevedere un nuovo regime "ordinario" dell'affidamento dei figli per il caso di rottura dell'unione familiare, sostituendolo a quello precedente di affidamento esclusivo ad uno solo dei coniugi. In tale nuova prospettiva, che segna un significativo punto di svolta nella considerazione da parte del legislatore dei rapporti familiari e delle relazioni genitori-figli così come sono tradizionalmente concepiti nella nostra esperienza socio culturale, l'affidamento condiviso diviene la norma, dovendo il giudice motivare le ragioni del ricorso ad un regime di affidamento diverso da quello (nuovo, introdotte come) ordinario, con specifico riferimento all'interesse della prole a vivere in via esclusiva con uno solo dei genitori (arg. ex art. 155 bis c.c.). La nuova normativa, in definitiva, qualifica la bigenitorialità come un diritto insopprimibile riconosciuto non solo nell'interesse dei figli minori ma anche di entrambi i genitori, che conservano a loro volta sia un interesse mediato, tutelabile attraverso quello diretto della prole, sia immediato e diretto a mantenere un rapporto costante con i figli, alle cui scelte di vita essi devono continuare a concorrere in modo significativo, non meno di quanto ciò non avvenisse quando la coppia era unita. Nel nucleo familiare de quo non si ravvisano elementi che ostino all'affidamento condiviso perchè entrambi i genitori appaiono in grado di assolvere adeguatamente alle loro funzioni, tant'è vero che costoro hanno formulato concorde richiesta di affido condiviso.

Va da sè, tuttavia, che fino a prova dell'interesse contrario dei minori, va conservata la loro collocazione attuale presso la madre, con la quale i minori

vivono dall'epoca della separazione, non essendo affatto rispondente all'interesse della prole la proposta di collocamento alternato (ogni 15 giorni) reiterata dall'attore nelle more del giudizio, dovendosi garantire un habitat stabile agli stessi a beneficio del loro benessere fisico e psichico.

Va, tuttavia, modificata la regolamentazione del diritto di visita tra padre e figli (che ora hanno 14 e 15 anni) disposta nell'ordinanza presidenziale del 17.04.2014, attesa l'età dei ragazzi. Pertanto, modificandosi l'ordinanza presidenziale del 17.04.2014, gli incontri tra il padre ed i figli si devono svolgere liberamente, senza determinazione di tempo e di luogo, in ragione dell'età dei figli, fermo restando che la madre collocataria dovrà favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre ed i minori, esercitando consapevolmente la responsabilità parentale ed orientandola esclusivamente al perseguimento del loro superiore interesse. Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.

Deve essere, altresì, confermata l'ordinanza presidenziale del 17.04.2014 con riferimento alla previsione di un assegno divorzile di Euro 100,00 mensili.

Non solo, nel caso di specie, in sede di comparsa conclusionale depositata il 04.06.2019 la *omissis* ha chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale del 17.04.2014 con riferimento all'ammontare dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento della prole ma deve evidenziarsi, altresì, che la situazione è rimasta immutata rispetto alla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in sede presidenziale.

A riguardo, a seguito della pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparataiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'averne diritto". Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) dello scorso anno aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale. Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio; per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata,

non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche "in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte ". In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale: "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive ".

Per comodità di lettura, si ritiene opportuno riportare in detta sede il punto 12 della motivazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite: "Si ritiene utile, prima di procedere alla decisione riguardante il primo motivo di ricorso, fornire un quadro sintetico conclusivo dei principi relativi alla individuazione dei criteri sulla base dei quali può essere riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio. Si deve premettere una considerazione di carattere fattuale. La determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico,

ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perchè entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perchè tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al

riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perchè, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina".

Dovendosi applicare tutti i su esposti principi di diritto (rimarcandosi la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile), al caso in esame, è indubbio che debba riconoscersi il diritto della *omissis* alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore.

Invero, nella fattispecie de qua, la *omissis* non risulta avere "mezzi adeguati" (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma VI L. 898/1970 per non aver mai lavorato in vita sua (*omissis* non ha comprovato la circostanza, da lui solo allegata, secondo cui ella svolgerebbe allo stato dei piccoli lavori occasionali). Inoltre, operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve rilevarsi che lo *omissis* è impiantista idraulico nonché elettricista (e quindi possiede una professionalità elevata ed assai richiesta nel mercato del lavoro). Sebbene, risulti per tabulas che nel 2013 lo *omissis* abbia cessato la sua precedente attività d'impresa (denominata "*omissis*") è parimenti documentale che egli abbia avviato un'altra attività d'impresa (operante nello stesso settore) in data 10.01.2019 (cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale del 2019 della *omissis*), il che denota che egli ha sempre continuato a lavorare nello stesso ambito professionale, spendendo le acquisite capacità imprenditoriali e lavorative, al contrario della *omissis*, attualmente disoccupata, con un'evidente sperequazione reddituale tra le parti.

Entrambe le parti processuali hanno omesso di aggiornare le proprie dichiarazioni fiscali, sebbene in tal senso sollecitate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Invero, lo *omissis* ha originariamente versato in atti "un'autocertificazione" attestante un reddito "presunto" di Euro 7.000,00 nell'anno 2013 (priva di alcuna valenza probatoria), l'UNICO 2013 (con reddito annuo lordo di Euro 31.086,00) e PUNICO 2012 (con reddito annuo lordo di Euro 27.695,00).

Invece, con riferimento alla sua attività lavorativa ha originariamente prodotto il certificato di cessazione del numero di Partita Iva del 13.03.2013 ed una comunicazione di "cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese" del 13.03.2013 relativa all'impresa denominata "*omissis*".

Per contro, come innanzi premesso, la *omissis* ha prodotto in sede di comparsa conclusionale del 2019 il certificato della C.C.I.A.A. di Bari attestante l'iscrizione nel registro delle imprese in data 10.01.2019 dell'impresa individuale artigiana "*omissis*", con data di inizio attività d'impresa il 16.11.2018 e specializzata in "impianti elettrici, condizionamento, riscaldamento, idrico fognante, cartongesso, allestimento in legno, piccoli lavori edili, riparazioni in genere", la cui sede è ubicata in Alberobello ed il cui titolare firmatario è proprio l'odierno attore.

Ebbene, nel caso di specie, nonostante la *omissis* abbia solo 40 anni ed il matrimonio sia durato 8 anni (sino all'instaurazione del giudizio di separazione

giudiziale), deve tenersi conto che la stessa ha dovuto crescere da sola due figli nel disinteresse economico del marito (destinatario di svariati atti di precetto risalenti nel tempo e finanche di un recentissimo ed infruttuoso pignoramento presso terzi notificatogli nel 2019, atteso il suo annoso e persistente inadempimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole e della moglie disposto in sede presidenziale); inoltre, occorre considerare anche il fattivo "contributo personale fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi", avendo costei da sempre espletato l'attività di casalinga, dedita alla crescita dei loro figli. Inoltre, non risulta che costei possieda redditi da lavoro o da fabbricati e cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari. Pertanto, deve concludersi che la *omissis* tuttora non disponga di mezzi adeguati a renderla autosufficiente economicamente, senza necessità di integrazioni ad opera dell'ex marito obbligato, pur considerando che la stessa non sopporta personalmente esborsi locativi (gravante tuttavia sulla nonna materna).

Tali elementi fattuali non possono essere sottaciuti, nella misura in cui provano che la *omissis* ha dedicato buona parte della sua esistenza al suo ruolo di moglie e madre, e pertanto sarebbe del tutto iniquo esonerare definitivamente l'ex marito dall'obbligo di sostenerla, lasciandola priva di qualsivoglia sostentamento economico.

In ordine all'ammontare dell'assegno divorzile da porsi a carico dello *omissis*, non può che confermarsi l'importo di Euro 100,00 mensili, oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi, importo già riconosciuto in favore della *omissis* con l'ordinanza presidenziale del 17.04.2014, somma che il Collegio ritiene idonea a consentire all'interessata di condurre un'esistenza dignitosa anche a seguito della cessazione della vita coniugale, tenuto soprattutto conto che la stessa convenuta ne ha chiesto la conferma in sede di comparsa conclusionale del 2019. 7.- Anche il contributo paterno al mantenimento della prole va confermato nella misura determinata nell'ordinanza presidenziale del 17.04.2014, ovvero Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli. Invero, come innanzi precisato, nessuno dei coniugi ha provveduto a produrre le proprie dichiarazioni fiscali (nonostante l'ulteriore invito loro rivolto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2019), il che osta ad una rideterminazione del menzionato contributo. In ogni caso, l'ammontare del citato contributo appare congruo alla luce delle uniche dichiarazioni fiscali in atti dello *omissis* (seppur risalenti nel tempo), attestanti un cospicuo reddito da attività lavorativa e tenuto, altresì, conto che la stessa convenuta ha chiesto confermarsi l'ammontare del citato contributo nella propria comparsa conclusionale del 2019.

Del resto, non solo lo stesso attore ha ammesso negli scritti conclusivi di parte di svolgere un'attività lavorativa, seppur "saltuaria", a conferma di quanto sostenuto dalla controparte nelle more del giudizio, ma la *omissis* ha documentato l'avvio di un'attività di impresa artigiana da parte dello *omissis* nel mese di novembre 2018, specializzata sempre nel settore idraulico ed elettrico, il che denota la sua persistente ed elevata capacità reddituale e lavorativa, evidentemente giammai abbandonata nel corso degli anni.

Viceversa, con riferimento alle spese straordinarie, a modifica della citata ordinanza presidenziale, si reputa opportuno disporre d'ufficio che le parti, a decorrere dal corrente mese di ottobre 2019, facciano applicazione del vigente "Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari" adottato dal Tribunale di Bari, allo scopo di dirimere e sopire eventuali contrasti in merito.

In ragione dell'accoglimento delle domande di parte convenuta (relative all'assegno divorzile, al contributo paterno al mantenimento della prole, al collocamento dei minori presso la madre), l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/14 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad Euro 26.000,00) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgerne le fasi di studio, introduttiva, decisionale ed istruttoria, quest'ultima nella misura della metà essendo consistita nel solo deposito di alcune memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.).

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

PQM

Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 08.01.2014 da *omissis* nei confronti di *omissis*, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio *omissis*; dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio; conferma in parte qua l'ordinanza presidenziale del 17.04.2014 e, per l'effetto, dispone: l'affidamento condiviso dei figli della coppia ad entrambi i genitori; il collocamento prevalente dei figli presso la madre; la misura del contributo paterno al mantenimento dei due figli è pari ad Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli; che *omissis* sia tenuto a versare a titolo di assegno divorzile in favore di *omissis* Euro 100,00 mensili, oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi; con la modifica dell'ordinanza presidenziale del 17.04.2014 si dispone che: gli incontri tra il padre ed i figli si debbano svolgere liberamente, senza determinazione di tempo e di luogo, in ragione dell'età dei figli; le parti, per l'individuazione delle spese straordinarie, a decorrere dal corrente mese di ottobre 2019, devono applicare il vigente "Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari" adottato dal Tribunale di Bari; ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; condanna *omissis* al pagamento delle spese processuali sostenute da *omissis*, che liquida in Euro 4.035,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonchè al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.